



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 17

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
ROSSI Angelo	X	
PRANDI Monica	X	
ABBIATE Michele	-	X
DI CATERINA Roberto	X	
DE PAOLI Lorenzo	X	
MARUZZO Elisa	X	
CASTALDI Graziano	-	X
PIZZETTI Ivano	X	
GAGLIAZZI Domenico	X	
CASTALDI Mauro	X	
GAGLIAZZI Roberta	X	
SBERVEGLIERI Mario	-	X
FEDERICI Paolo	X	
TOTALE	10	3

Assenti giustificati risultano i Sigg.: Abbiate, Castaldi Graziano, Sberveglieri .

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Rossi Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ESERCIZIO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 25/9/1998 che ha istituito l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2012;

- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1 comma 3 bis dello stesso D.Lgs. n. 260/1998 prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTA la deliberazione del C.C. n. 2 del 27.02.2007 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF che ha determinato l'aliquota di compartecipazione della addizionale per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni della L. n. 148 del 14/9/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

RITENUTO che le manovre finanziarie statali hanno mutato radicalmente il quadro delle risorse degli enti locali, incidendo sul processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali riducendoli così da obbligare il comune ad adottare provvedimenti che permettano di mantenere i servizi con il reperimento di nuove risorse;

RILEVATA la necessità di elevare allo 0,8 per cento l'aliquota massima di compartecipazione della addizionale comunale IRPEF;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione garantire alle fasce meno abbienti un trattamento di favore;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1 comma 3- bis del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover riformulare l'art. 5 e 7 del Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF come segue:

Art.5 **Variazione dell'aliquota**

- 1.L'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Ai sensi dell'art.1,c.169 della L. n.296/06, in caso di mancata approvazione della deliberazione che fissa l'aliquota per l'anno di riferimento entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intende prorogata l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 7 **Esenzioni**

Sono esenti, a partire dall'anno 2013 ,dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L.gs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 9.000,00 (novemila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile”;

SENTITI seguenti interventi:

- il Sindaco, richiamato quanto detto nell'introduzione del precedente argomento all'Ordine del Giorno, spiega le scelte dell'Amministrazione;
- il Consigliere Castaldi Mauro chiede perché si sia scelto di introdurre una soglia di esenzione in luogo di una tassazione a scaglioni, poiché in tal modo si favorisce chi dichiara un euro in meno della soglia rispetto a chi dichiara un euro in più;
- il Sindaco precisa che, posta la necessità di conseguire le necessarie coperture economiche, fra le varie proiezioni prodotte dall'Ufficio finanziario, l'unica che sembrava adeguata al conseguimento del fine è quella presentata, con una soglia di esenzione posta a quota novemila Euro;

VISTA la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, ove si dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali al 30 settembre 2013;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto un ulteriore differimento del termine di approvazione di cui sopra al 30 novembre 2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 153, comma 5° del D. Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio interessato;

CON n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Castaldi Mauro, Gagliazzi Roberta e Federici), nessun astenuto, espressi nei modi e forme previsti dallo Statuto dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, con effetto dal 1 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, il nuovo testo degli artt. 5 e 7 del Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F. così riformulato:

Art.5

Variazione dell'aliquota

- 1.L'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Ai sensi dell'art.1,c.169 della L. n.296/06, in caso di mancata approvazione della deliberazione che fissa l'aliquota per l'anno di riferimento entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intende prorogata l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 7

Esenzioni

Sono esenti, a partire dall'anno 2013, dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L.gs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 9.000,00 (novemila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile”;

- 2) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sull' apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

SUCCESSIVAMENTE, con n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Castaldi Mauro, Gagliazzi Roberta e Federici) e nessun astenuto, resi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Li 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella
